

TAR Sicilia, Sezione III Catania - Sentenza 14/01/2005 n. 22
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Sia la giurisprudenza amministrativa prevalente (Cons. Stato, V, 26 maggio 2003, n. 2857; Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6765, Tar Catanzaro, 2 marzo 2004 n. 515), sia l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (determinazioni n. 48/2000, n. 7/2001, n. 8/2002 e n. 83/2004), ripetutamente si sono pronunciate in ordine alla categoria di opere generali OG 11, affermando che essa assorbe le categorie di opere speciali OS 3, OS 5, OS 28 ed OS 30. Occorre tuttavia precisare che queste ultime categorie speciali sono tutte a "qualificazione obbligatoria" (v.:Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, facente parte dell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000), per cui le imprese aggiudicatrici devono essere munite di tali specifiche qualificazioni (v.:premesse all'Allegato A prima indicato), fatta salva la possibilità di sostituirle con la qualificazione nella categoria generale OG 11. Ora, se il possesso della qualificazione nella categoria di opere generali OG 11 è ritenuto sufficiente per sostituire le qualificazioni in categorie di opere speciali a "qualificazione obbligatoria", a maggior ragione il possesso della qualificazione nella categoria di opere generali OG 1 è idoneo a sostituire le qualificazioni nelle categorie di opere speciali OS 6 ed OS 7, a "qualificazione non obbligatoria", e quindi eseguibili - per espressa previsione normativa - dalle imprese aggiudicatrici, ancorché prive delle relative adeguate qualificazioni (Tar Reggio Calabria, 5 febbraio 2003, n. 57; Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, determinazione n. 8/2002).